SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 dicembre 2014, n. **183**.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, rispettivamente, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:

1) impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa;

2) semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di introdurre meccanismi standardizzati a livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti certi ed esigibili;

3) necessità di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei contratti di solidarietà;

4) revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della rotazione;

5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;

6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;

7) revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della possibilità di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;

8) revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

b) con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:

1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;

2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;

3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al suo superamento, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;

5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

6) eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale;

c) attivazione del soggetto beneficiario degli ammortizzatori sociali di cui alle lettere *a)* e *b)* con meccanismi e interventi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto dal comma 4, lettera *v)*;

d) previsione che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere *a)* e *b)* possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione;

e) adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali di cui alla lettera *d)*.

3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3. Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;

b) razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome;

c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera *f)*;

d) coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia;

e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI;

f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

g) razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera *f)* nonché di altre amministrazioni;

i) individuazione del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia con modalità tali da garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;

l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima;

m) rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;

n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

o) valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati;

p) introduzione di princìpi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme

di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle buone pratiche realizzate a livello regionale;

r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno del reddito;

s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità;

t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;

u) mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro;

v) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;

z) valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi, assicurando il coordinamento con quanto previsto dal comma 6, lettera *i)*;

aa) integrazione del sistema informativo di cui alla lettera *z)* con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

bb) semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.

5. Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di ridurre drasticamente il numero di atti di gestione del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;

b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;

c) unificazione delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;

d) introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei;

f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;

h) individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro;

i) revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive del lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente;

l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)).

7. Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali:

a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;

b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento;

d) rafforzamento degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l'interesse dell'impresa all'utile impiego del personale con l'interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell'inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

g) introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché, fino al loro superamento, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

h) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere, secondo linee coerenti con quanto disposto dalla lettera *a)* del presente comma, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale rideterminazione contributiva di cui all'articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

i) abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;

l) razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e l'aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

b) garanzia, per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

c) introduzione del *tax credit*, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

d) incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

f) integrazione dell'offerta di servizi per le cure parentali forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona in coordinamento con gli enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

g) ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese;

h) introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza;

i) estensione dei princìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

10. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 del presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata e uscita nell'impiego, anche ai fini dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1428):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Renzi) e dal Ministro del lavoro (Poletti), in data 3 aprile 2014.

Assegnato alla 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 9 aprile 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 16 e 23 aprile 2014; il 27 maggio 2014; il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 25 e 26 giugno 2014; il 1°, 2, 8, 9, 10 e 16 luglio 2014; il 4, 11, 16, 17 e 18 settembre 2014.

Esaminato in Aula il 7 agosto 2014, il 24 e 25 settembre 2014, il 1° e 7 ottobre 2014 e approvato l'8 ottobre 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2660):

Assegnato alla XI Commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 10 ottobre 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI, X, XII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla XI Commissione, in sede referente, il 16 e 30 ottobre 2014; l'11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 24 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 17, 21 e 24 novembre 2014 e approvato, con modificazioni, il 25 novembre 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1428-B):

Assegnato alla 11ª Commissione (lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 25 novembre 2014 con Pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 26 e 27 novembre 2014.

Esaminato in Aula il 26 novembre 2014 e il 2 dicembre 2014 e approvato il 3 dicembre 2014.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):

«Art. 3. *(Tutele in costanza di rapporto di lavoro).* In vigore dal 1 gennaio 2014 — 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono estesi alle seguenti imprese:

a) imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti;

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

c) imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

d) imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 84 del 1994, è riconosciuta un'indennità di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, è esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di sostegno ai lavoratori interessati dalla presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 si provvede mediante la attivazione del fondo di solidarietà residuale di cui ai commi 19 e seguenti.

5. Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'INPS dei fondi cui al comma 4.

6. Con le medesime modalità di cui ai commi 4 e 5 possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore di cui al comma 35.

7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla base degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al comma 4, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

8. I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS.

9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.

10. L'istituzione dei fondi di cui al comma 4 è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità di cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalità:

a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

12. Per le finalità di cui al comma 11, i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, gli accordi e contratti collettivi con le modalità di cui al comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.

13. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.

14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative.

15. Per le finalità di cui al comma 14, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:

a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento;

b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;

c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo;

d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13;

e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.

16. In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

17. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 4, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà di cui al comma 4 del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Le disposizioni di cui al comma 17 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

19. Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati.

19-*bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale. Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell'INPS, può proporre il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo.

19-*ter*. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione.

20. Il fondo di solidarietà residuale finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22, 23, 24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31, per una durata non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

20-*bis*. Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la possibilità di fissare eventuali addizionali contributive a carico dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti.

21. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, avente i compiti di cui al comma 35 e composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. La partecipazione al comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso né ad alcun rimborso spese.

22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28.

23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma 31, è previsto, a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.

24. Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32, lettera *b)*, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

25. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

26. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

27. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e 19 hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento.

29. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato amministratore.

30. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.

31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.

32. I fondi di cui al comma 4 possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;

b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

33. Nei casi di cui al comma 31, i fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione dovuta è computata in base a quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

34. La contribuzione correlata di cui al comma 33 può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso, il fondo di cui al comma 4 provvede a versare la contribuzione correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.

35. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi del comma 4 provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

36. Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

37. Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.

38. Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

39. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

42. La disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è adeguata alle norme dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 42 determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il regolamento del relativo fondo.

44. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

45. La disciplina del fondo di cui all'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è adeguata alle norme previste dalla presente legge con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario.

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;

c).

d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 475 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;

b) al comma 476 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

c) dopo il comma 476 è inserito il seguente:

«476-*bis*. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui:

a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;

c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;

d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

«477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni pubbliche;

c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»;

f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento».

49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.".

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali)*:

«Art. 2. — 1. Nel caso in cui i contratti collettivi aziendali, stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento.

2. In sostituzione del contributo di cui al precedente comma 1, per i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 29 anni assunti sulla base del presente articolo e con richiesta nominativa, per i primi tre anni e comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da aziende ed aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive integrazioni e modificazioni, è per essi corrisposto, per il medesimo periodo ed a carico della gestione indicata al precedente comma 1, un contributo pari al trenta per cento della retribuzione di cui allo stesso comma.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1 e 2 è cumulabile con gli sgravi degli oneri sociali di cui al comma precedente e può essere conguagliato dai datori di lavoro all'atto del pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non può comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di contribuzioni previdenziali ed assistenziali.

4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi precedenti i datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4-*bis*. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando risulti inferiore - nelle unità produttive interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza, dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con riferimento alle quali è programmata l'assunzione con richiesta nominativa.

5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma 1, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi ed abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione. Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

6. Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

7. I contratti collettivi di cui al precedente comma 1 devono essere depositati presso l'ispettorato provinciale del lavoro. L'attribuzione del contributo è subordinata all'accertamento, da parte dell'ispettorato del lavoro, della corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. All'ispettorato provinciale del lavoro è demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

7-*bis*. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi, si provvede mediante utilizzazione, fino a concorrenza dello stesso onere, delle economie di gestione realizzate dalla Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del precedente articolo 1.".

— Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236 *(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):*

«Art. 5. *(Contratti di solidarietà)*. — (*Omissis*).

5. Alle imprese non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano contratti di solidarietà, viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario. Il predetto contributo viene erogato in rate trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa e i lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, ivi compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. La presente disposizione non trova applicazione in riferimento ai periodi successivi al 31 dicembre 1995.

(*Omissis*).

8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):*

«Art. 3. *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.».

— Il testo del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 *(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1995, n. 245.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59)*:

«Art. 8. *(L'ordinamento)*. — 1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *l)*;

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.".

— Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 *(Norme per il diritto al lavoro dei disabili)*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1999, n. 68.

— Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *(Codice dell'amministrazione digitale)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112.

— Si riporta l'articolo 4, comma 51, della citata legge n. 92 del 2012 *(Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita)*:

«Art. 4. *(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro).* — (*Omissis*).

In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 *(Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti)*:

«Art. 8. *(Banca dati politiche attive e passive)* — 1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive.

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego.

3. Alla costituzione della Banca dati delle politiche attive e passive, che costituisce una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 reso disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le Province autonome, le province, l'ISFOL, l'Istituto Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro s.p.a., il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, le Università pubbliche e private e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono alla Banca dati di cui al comma 1: la Banca dati percettori di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 nonché la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per una migliore organizzazione dei servizi e degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in particolare per far confluire i dati in loro possesso nella Banca dati di cui al comma 1 ed eventualmente in altre banche dati costituite con la stessa finalità nonché per determinare le modalità più opportune di raccolta ed elaborazione dei dati su domanda e offerta di lavoro secondo le migliori tecniche ed esperienze.».

— Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 *(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):*

«Art. 70. *(Definizione e campo di applicazione).* In vigore dal 1° marzo 2014 — 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.".

— Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003:

«Art. 72. *(Disciplina del lavoro accessorio)* — (*Omissis*).

Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis*, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura

pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):*

«Art. 14. *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 *(Legge di contabilità e finanza pubblica):*

«Art. 17. *(Copertura finanziaria delle leggi).* — (*Omissis*).

2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.".

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 28 giugno 2012, n. 92:

«Art. 1. *(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore).* — (*Omissis*).

Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini, sulle modalità di entrata e di uscita nell'impiego, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresì le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 116 della Costituzione:

«Art. 116. — Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.».

— Si riporta l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione):*

«Art. 10. — 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

14G00196

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. **184**.

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'articolo 21;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008;

Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza n. 2012/C12/04 del 23 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) «altri distacchi»: le fattispecie di distacco presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) «amministrazioni»: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) «rappresentanza diplomatica»: la rappresentanza diplomatica italiana competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;

f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare italiano competente per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco;

g) «Presidenza»: il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri nei Capi I e III, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II;

h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea, inclusi il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna e le agenzie.

Capo I

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Art. 2.

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, assicura la diffusione delle informazioni relative agli END presso le amministrazioni e pubblica nel proprio sito istituzionale le posizioni END richieste dall'Unione europea.

2. Le amministrazioni promuovono la presentazione di candidature sulla base delle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Verificati la rispondenza delle candidature ricevute al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e la possibilità di futura valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le amministrazioni le trasmettono al Ministero. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio svolge gli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Ministero inoltra le candidature all'Unione europea e alla Presidenza, previa verifica della completezza della documentazione fornita e della rispondenza al profilo richiesto e alle priorità definite nell'ambito del coordinamento e programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Le amministrazioni di appartenenza, entro 30 giorni dall'adozione del relativo provvedimento, comunicano al Ministero e alla Presidenza l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco degli END.

Art. 3.

Coordinamento e programmazione

1. La Presidenza e il Ministero organizzano periodici incontri con le amministrazioni per concordare le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare e monitorare l'attività del personale distaccato in termini di rispondenza agli obiettivi concordati.

2. In ciascuna amministrazione un punto di contatto promuove attività di informazione, sensibilizzazione e, nei limiti delle risorse a ciò destinate, formazione sugli END e partecipa alle attività di cui al comma 1. Il punto di contatto è individuato preferibilmente nel nucleo di valutazione di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, o nell'ufficio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in ogni caso, agisce in raccordo con il nucleo stesso.

Art. 4.

Svolgimento del periodo del distacco presso l'Unione europea

1. Il Ministero, d'intesa con la Presidenza, informa i funzionari da distaccare e le amministrazioni di appartenenza sulle priorità del sistema Paese nel settore in cui essi opereranno. Al termine del periodo di distacco gli END e le amministrazioni di appartenenza riferiscono alla Presidenza e al Ministero sugli esiti del servizio prestato e sul raggiungimento delle priorità del sistema Paese nel settore in cui hanno operato.

2. Gli END mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima all'inizio del distacco stesso, nel rispetto della normativa europea. Con periodicità almeno annuale, gli END trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri promossi dalle amministrazioni di appartenenza in ambiti attinenti al servizio prestato come END.

3. Ai fini della valutazione della performance individuale le amministrazioni di appartenenza tengono conto delle relazioni annuali degli interessati e di altri elementi di giudizio comunque disponibili, anche acquisiti presso l'Unione europea. Le amministrazioni, di regola prima dell'inizio del periodo di distacco dei propri dipendenti come END, concordano con i competenti uffici dell'Unione europea le modalità di acquisizione, su base almeno annuale, dei predetti elementi di giudizio.

4. La durata massima del periodo di distacco è stabilita dalla normativa delle istituzioni dell'Unione europea.

5. Resta ferma la disciplina sul trattamento economico di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5.

Contingente massimo di END

1. Il contingente massimo di END è fissato in 300 unità.

2. Fermo restando il limite di cui al comma 1, ciascuna amministrazione può distaccare i propri dipendenti entro un massimo del 3% del personale in servizio, con arrotondamento all'unità superiore.

Capo II

DISTACCO PRESSO GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, GLI ALTRI STATI, LE ORGANIZZAZIONI E GLI ENTI INTERNAZIONALI

Art. 6.

Informazione e presentazione delle candidature

1. Il Ministero segnala alla Presidenza e alle amministrazioni interessate le posizioni di distacco di possibile interesse nel contesto delle priorità di politica estera.

2. Le amministrazioni ricevono le candidature e, verificatane la rispondenza al profilo richiesto, l'interesse dell'amministrazione e le possibilità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, le trasmettono alla Presidenza ed al Ministero, che entro 30 giorni possono comunicare la sussistenza di eventuali motivi ostativi. La Presidenza e il Ministero possono acquisire elementi di giudizio anche mediante uno o più colloqui con il dipendente interessato, che possono essere svolti con modalità a distanza.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni informano la Presidenza e il Ministero circa l'esistenza di accordi di reciprocità relativi a distacchi presso Stati esteri.

4. L'avvio di negoziati con amministrazioni pubbliche di Stati esteri o con organizzazioni ed enti internazionali e la successiva stipula di intese tecniche per disciplinare il distacco sono subordinati al nulla osta della Presidenza e del Ministero. Rimangono ferme le procedure vigenti per la concessione dei pieni poteri alla firma degli accordi internazionali ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112, laddove necessari.

5. Le intese di cui al comma 4 prevedono l'acquisizione presso l'amministrazione, l'organizzazione o l'ente di destinazione di elementi di valutazione sullo svolgimento del distacco, la ripartizione degli oneri del distacco nel rispetto dell'articolo 7, comma 6, e, se stipulate con Stati esteri, lo scambio di dipendenti su basi di reciprocità.

6. Le amministrazioni di appartenenza comunicano alla Presidenza e al Ministero l'inizio, il termine ed eventuali proroghe del distacco.

7. Per ciascuna amministrazione un unico ufficio provvede agli adempimenti di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Svolgimento del periodo di distacco presso Stati esteri o organizzazioni ed enti internazionali

1. D'intesa con la Presidenza e con altre amministrazioni interessate, il Ministero, informa i dipendenti da distaccare sulle eventuali priorità del sistema Paese nel settore in cui essi saranno chiamati ad operare.

2. I dipendenti distaccati mantengono un raccordo costante con la rappresentanza diplomatica.

3. I dipendenti distaccati mantengono i contatti con l'amministrazione di appartenenza, secondo modalità indicate da quest'ultima. Con periodicità almeno annuale, i predetti trasmettono all'amministrazione di appartenenza una relazione sul servizio prestato, anche ai fini del successivo inoltro al Ministero e alla Presidenza. Essi partecipano agli incontri organizzati dalle amministrazioni in ambiti attinenti al servizio prestato.

4. Le amministrazioni tengono conto delle relazioni annuali ai fini della valutazione della performance individuale e di ogni altro elemento di giudizio comunque disponibile, ivi incluse le valutazioni fornite dalle organizzazioni e dagli enti di distacco.

5. La durata massima del distacco è fissata in 5 anni complessivi nel corso dell'intero periodo di servizio prestato alle dipendenze della pubblica amministrazione.

6. La disciplina del trattamento economico del personale in distacco è stabilita dalle intese di cui all'articolo 6, comma 4, secondo i principi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 8.

Banca dati

1. Presso il Ministero è istituita una banca dati, organizzata in sezioni, in cui sono raccolti i profili di potenziali candidati a posizioni di distacco di cui al presente regolamento, qualificati dal punto di vista della competenza in materia europea e internazionale e delle conoscenze linguistiche, individuati tra le seguenti categorie:

a) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come END presso le istituzioni dell'Unione europea con l'indicazione dell'ufficio o degli uffici presso i quali hanno prestato o prestano servizio;

b) dipendenti di amministrazioni pubbliche le cui candidature a posizioni END sono state trasmesse all'Unione europea;

c) potenziali candidati a posizioni di END, segnalati, con il consenso degli interessati, dalle amministrazioni pubbliche con l'indicazione dei settori d'interesse per un eventuale distacco nell'ambito dell'Unione europea;

d) dipendenti di amministrazioni pubbliche che hanno prestato o prestano servizio come distaccati presso le organizzazioni, gli enti internazionali e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero riceve le informazioni di cui al comma 1 dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati e le registra nella banca dati. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, già in possesso del Ministero, sono immesse nella banca dati.

3. Il Ministero e la Presidenza stabiliscono le modalità di costituzione, di accesso e di sicurezza della banca dati di cui al comma 1. Il titolare del trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il Ministero.

4. La Presidenza ha accesso pieno e senza alcuna limitazione alla banca dati di cui al comma 1. Le altre amministrazioni che ne facciano richiesta al Ministero hanno accesso alle informazioni registrate nelle sezioni di interesse della medesima banca dati, per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. I profili di cui al comma 1 comprendono le generalità, l'amministrazione di appartenenza, il titolo di studio, l'esperienza professionale maturata e i recapiti professionali ai quali gli interessati possono ricevere comunicazioni inerenti alle finalità del presente regolamento.

Art. 9.

Valorizzazione dell'esperienza maturata

1. L'esperienza maturata con il distacco all'estero è titolo preferenziale valutabile, a parità di altre condizioni, per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali o verticali di carriera all'interno dell'amministrazione di appartenenza, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito.

2. L'amministrazione tiene conto dell'esperienza maturata all'estero nell'assegnazione del dipendente alla fine del periodo di distacco.

Art. 10.

Comportamento del personale distaccato

1. Durante il distacco all'estero, il dipendente distaccato è tenuto a comportarsi con particolare discrezione e riservatezza. La sua condotta, sia pubblica sia privata, deve attenersi ai codici adottati ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed informarsi ai principi di correttezza e decoro imposti dalle funzioni rappresentative anche indirettamente rivestite e dal rispetto delle leggi e degli usi locali e delle regole di comportamento stabilite dall'ente di destinazione.

2. Il dipendente distaccato può pubblicare scritti, anche non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti connessi con l'attività dell'amministrazione di appartenenza o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali, informando l'amministrazione di appartenenza e la rappresentanza diplomatica con anticipo di almeno 15 giorni, salvo giustificati casi di urgenza. Entro detto termine, la rappresentanza diplomatica può formulare osservazioni, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Sono fatti salvi i regimi autorizzativi eventualmente previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

3. In conformità con la normativa europea, il comma 2 non si applica alle pubblicazioni e alle attività a rilevanza esterna svolte dagli END nell'esercizio delle funzioni d'ufficio presso l'Unione europea.

4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Il dipendente si attiene alle indicazioni in materia di sicurezza fornite dall'autorità presso cui è distaccato. In mancanza di tali indicazioni, il dipendente informa la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente per territorio e si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza da essi ricevute. La violazione degli obblighi previsti dal presente comma può dare luogo a responsabilità disciplinare.

Art. 11.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza l'istituzione di nuove strutture.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2014

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
MOGHERINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. ne n. 3119

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo degli articoli 9, comma 2, e 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

"Art. 9. Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.

(*Omissis*).

2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il testo dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 è il seguente:

"Art. 21. Esperti nazionali distaccati

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni e gli organi dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione e gli Stati candidati all'adesione all'Unione. In particolare, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione, incluse le agenzie, in qualità di esperti nazionali distaccati, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

2. L'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati). - 1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera *c)*, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza.

L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.».

3. Con decreto del Ministro per gli affari europei e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo ed è determinato il contingente massimo di esperti nazionali distaccati.".

La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1962, n. 202.

Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:

"Art. 12. Attribuzioni.

1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea.

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.".

Il testo dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera *c)*, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti della funzione pubblica e per le politiche europee e il Ministero degli affari esteri, d'intesa tra loro:

a) coordinano la costituzione di una banca dati di potenziali candidati qualificati dal punto di vista delle competenze in materia europea o internazionale e delle conoscenze linguistiche;

b) definiscono, d'intesa con le amministrazioni interessate, le aree di impiego prioritarie del personale da distaccare, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione europea;

c) promuovono la sensibilizzazione dei centri decisionali, le informazioni relative ai posti vacanti nelle istituzioni internazionali e dell'Unione europea e la formazione del personale, con specifico riguardo agli esperti nazionali presso le istituzioni dell'Unione.

3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.

4. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica.".

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174.

La decisione della Commissione europea C(2008)6866 del 12 novembre 2008 relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti in formazione professionale presso i servizi della Commissione non è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

La decisione dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 23 marzo 2001 che fissa il regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso il servizio europeo per l'azione esterna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie C, n. 12 del 14 gennaio 2012.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2013, n. 129.

Note all'art. 1:

Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"Art. 32. Collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Esperti nazionali distaccati

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e incentivano le esperienze del proprio personale presso le istituzioni europee, le organizzazioni internazionali nonché gli Stati membri dell'Unione europea, gli Stati candidati all'adesione all'Unione e gli altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, ai sensi della lettera *c)*, al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative e di rafforzare il collegamento tra le amministrazioni di provenienza e quelle di destinazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso:

a) il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, la Commissione europea, le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea, incluse le agenzie, prioritariamente in qualità di esperti nazionali distaccati;

b) le organizzazioni e gli enti internazionali ai quali l'Italia aderisce;

c) le amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione all'Unione e di altri Stati con i quali l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".

Il testo dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.".

Note all'art. 3:

Il testo dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 2014, n. 234 è il seguente:

"Art. 20. Nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea

1. Al fine di assicurare una più efficace partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto dell'Unione europea e la puntuale attuazione dello stesso nell'ordinamento interno, le amministrazioni statali individuano al loro interno, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza prevedere l'istituzione di nuove strutture organizzative, uno o più nuclei di valutazione degli atti dell'Unione europea.

2. I nuclei di cui al comma 1 sono composti da personale delle diverse articolazioni delle singole amministrazioni e operano in collegamento con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee e, ove necessario, con altre amministrazioni. Essi assicurano il monitoraggio delle attività di rilevanza europea di competenza delle rispettive amministrazioni e contribuiscono alla predisposizione da parte di queste dei rispettivi contributi alle informazioni e alle relazioni da trasmettere alle Camere o ad altri soggetti istituzionali ai sensi della presente legge.

3. I responsabili dei nuclei di cui al comma 1 assistono i rappresentanti delle rispettive amministrazioni presso il Comitato tecnico di valutazione, salvo che non siano essi stessi designati quali rappresentanti delle proprie amministrazioni in seno a detto Comitato.".

Note all'art. 4:

Il testo dell'articolo 32, comma 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"3. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale.".

Note all'art. 6:

La legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969) è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'30 aprile 1974, n. 111.

Note all'art. 7:

Il testo dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riportato nelle note all'articolo 4.

Per i riferimenti alla legge 27 luglio 1962, n. 1114, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

Il testo dell'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è riportato nelle note all'articolo 1.

Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

Il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"Art. 54. Codice di comportamento

1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-*quater*, comma 1.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.

7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.".

Il testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è il seguente:

"Art. 37. Funzioni della Missione diplomatica.

La Missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed Enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento.".

Il testo dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è il seguente:

"Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-*bis*. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-*bis*. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-*bis*) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-*bis*. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.".

14G00198

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014.

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della deliberazione del 30 luglio 2014, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali».

Art. 1.

1. Il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, di cui all'articolo 1 della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 luglio 2014, è prorogato al 26 marzo 2015.

Art. 2.

1. All'articolo 6, comma 5, della deliberazione del Senato della Repubblica del 3 ottobre 2013, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2015 le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato».

Roma, 9 dicembre 2014

p. il Presidente del Senato: FEDELI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 10-ter*):*

Presentato dai senatori LO MORO, GUALDANI, ZIZZA, CIRINNÀ, TOSATO, CARDINALI, D'ANNA, PAGANO, SCIBONA, SUSTA, URAS e ZELLER il 3 dicembre 2014.

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari di Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 2014, previo parere della 5ª Commissione permanente.

Esaminato e approvato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 9 dicembre 2014.

14A09711

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2014.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1º luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge dell'11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB» è stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2014 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 0,329% e 0,325%;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e in particolare l'art. 32, comma 1 della stessa;

Vista la misura del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, riferito al mese di maggio 2014;

Vista la lettera del 15 marzo 2013 e successiva comunicazione del 2 dicembre 2014, con le quali la Banca d'Italia, ha suggerito, in alternativa al tasso interbancario a tre mesi, (parametro non disponibile), di adottare il tasso EURIBOR a tre mesi, che assicura un'accettabile continuità alla serie dei dati e una discreta omogeneità con le condizioni applicate ai mutui stipulati negli ultimi anni;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999 e tenuto conto delle indicazioni contenute nella predetta nota della Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014 il costo massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 1,40% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge dell'11 marzo 1988, n. 67;

b) 1,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 1,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 1,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 1,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2014

Il direttore generale del tesoro: LA VIA

14A09609

DECRETO 11 dicembre 2014.

Modifica del saggio di interesse legale.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;

Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;

Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1.

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Ministro: PADOAN

14A09712

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 giugno 2014.

Rettifica alle disposizioni relative al progetto DM62579 contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.);

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297" e ss.mm.ii., tra cui in specie il decreto ministeriale del 6 dicembre 2005, n. 3245/Ric. ed il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. GAB./4 Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 593/2000 alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01;

Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina gli interventi relativi a specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto l'Accordo di programma quadro "Sviluppo Locale" stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive e la Regione Liguria in data 9 maggio 2006, integrato dall'Intesa istituzionale di programma del 18 dicembre 2008, sottoscritto dal MISE, MIUR e Regione Liguria, che prevede la realizzazione di un nuovo intervento denominato "Distretto ligure per le tecnologie marine" per risorse a carico del MIUR, legge 297/99, art. 13, pari a 21 milioni di euro, e dal I Atto integrativo sottoscritto in data 14 febbraio 2012 per ulteriori risorse a carico del MIUR, legge 297/99, art. 13, pari a 35 milioni di euro, per complessive risorse a carico del MIUR, legge 297/99, art. 13, pari a 56 milioni di euro;

Visto il decreto direttoriale n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 2013, con il quale è stata ammessa a cofinanziamento la domanda DM 62579;

Vista la proposta di rimodulazione del 30 ottobre 2012, trasmessa al MIUR via e-mail in data 18 dicembre 2013, con la quale il soggetto proponente DLTM, richiedeva una ridistribuzione dei costi comportante un ridimensionamento del costo totale del progetto, rispetto a quanto concesso dal D.D. n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012;

Acquisiti gli esiti istruttori con i quali l'Esperto tecnico scientifico e l'Istituto convenzionato, rispettivamente con le note prot. MIUR n. 14001 del 20 giugno 2014 e prot. MIUR n. 3773 del 19 febbraio 2014, così come integrata dalla comunicazione prot. MIUR n. 13998 del 20 giugno 2014, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno confermato la permanenza della validità tecnico-scientifica del progetto alla luce della variazione proposta e sopra menzionata;

Vista la nota MIUR del 16 giugno 2014, prot. n. 13397, con la quale l'Amministrazione, acquisito l'esito positivo delle verifiche effettuate dall'Istituto convenzionato, prendeva atto della variazione della compagine consortile del DLTM, comunicata dal Distretto stesso con nota del 21 maggio 2014;

Ritenuto necessario procedere alla rettifica delle agevolazioni disposte con decreto direttoriale n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 27 maggio 2013, recante le "Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Considerate le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.) per gli anni 2007-2008 e 2010-2011 con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto DM62579 contenute nella scheda allegata al decreto direttoriale n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012, sono sostituite dalla scheda allegata al presente decreto.

2. La predetta scheda progetto, parte integrante del presente decreto, indica per il soggetto beneficiario partecipante alle attività progettuali i costi ammessi al cofinanziamento e la misura della corrispondente agevolazione;

3. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 2.769.012,50 nella forma di contributo nella spesa e credito agevolato, di cui euro 951.907,50 come contributo nella spesa ed euro 1.817.105,00 come credito agevolato, e graveranno sulle apposite disponibilità del F.A.R. relative agli anni 2007-2008 e 2010-2011, con particolare riferimento alle risorse destinate a specifiche iniziative di programmazione.

4. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel decreto n. 1006/Ric. del 28 dicembre 2012 di concessione delle agevolazioni.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, foglio n. 5074

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 13 DM62579

Generalità del Progetto

- Progetto: **DM62579 del 28 ottobre 2011**

  Progetto di Ricerca

  Titolo: "Yachts Single Window - YSW"

  Inizio Attività: 01/09/2012

  Durata mesi: 30

- Beneficiari
-

  DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE – DLTM
  La Spezia - (SP)

- Costo Totale: € 3.155.650,00

  - di cui attività di Ricerca Industriale: € 1.629.950,00
  - di cui attività di Sviluppo Sperimentale: € 1.525.700,00
  - di cui attività di Formazione: € 0,00

  al netto di recuperi pari a - € 0,00

- Condizioni specifiche Decreto:
  Nessuna condizione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62579

Imputazione territoriale costi del progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	380.950	650.000	-	-	1.030.950
Spese generali	-	-	134.000	275.000	-	-	409.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	190.000	-	-	190.000
Altri costi d'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	514.950	1.115.000	-	-	1.629.950
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	514.950	1.115.000	-	-	1.629.950

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Spese di personale	-	-	456.000	684.700	-	-	1.140.700
Spese generali	-	-	228.000	141.000	-	-	369.000
Costi degli strumenti e delle attrezzature	-	-	16.000	-	-	-	16.000
Costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi d'esercizio	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	700.000	825.700	-	-	1.525.700
Costi dei terreni e dei fabbricati	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	700.000	825.700	-	-	1.525.700

Nessun costo di Formazione

Legge 297/1999 Art. 13 DM62579

Forme e Misura dell'Intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
Contributo nella spesa (*)	35%	25%	-
Credito Agevolato	60%	55%	-

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:

- 15% per collaborazione effettiva

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	180.232,50	390.250	-	-	570.482,50
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	308.970	669.000	-	-	977.970

	SVILUPPO SPERIMENTALE						
	87 3.a Convergenza	87 3.a Altro	87 3.c	Aree naz. non rimp. tre le prec.	Aree U.E. (esclusa Italia)	Aree Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro (*)	-	-	175.000	206.425	-	-	381.425
Credito Agevolato fino a Euro (*)	-	-	385.000	454.135	-	-	839.135

Nessuna Agevolazione per la Formazione

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- collaborazione effettiva tra impresa e organismo di ricerca

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ricerca Industriale + Sviluppo Sperimentale	*Formazione*	*Totale*
Contributo nella spesa fino a euro	951.907,50	-	951.907,50
Credito Agevolato fino a euro	1.817.105	-	1.817.105
Totale	2.769.012,5	-	

14A09569

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° ottobre 2014.

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Thiocur LSC dell'Impresa Dow AgroSciences Italia srl, rilasciata in seguito alla procedura di valutazione zonale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare gli articoli 28 paragrafo 1, 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2012 dall'Impresa Dow AgroSciences Italia srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario GF-1985, ora denominato Thiocur LSC, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, contenente la sostanza attiva miclobutanil, nella quale l'impresa medesima ha indicato la Grecia quale Stato membro relatore ai sensi dell'art. 35 del citato regolamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con il quale la sostanza attiva miclobutanil è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) 1107/2009, alle medesime condizioni di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto il rapporto di registrazione preliminare (DRR), messo a disposizione dallo Stato membro relatore Grecia in data 28 gennaio 2013;

Visti i commenti su detto rapporto di valutazione preliminare, formulati dagli Stati membri interessati, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio dell'autorizzazione zonale all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario in questione è stata esaminata dallo Stato membro relatore Grecia con esito favorevole, così come indicato nel rapporto di registrazione conclusivo (RR) rilasciato in data 23 ottobre 2013;

Sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva miclobutanil ai sensi del regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la nota dell'Ufficio in data 4 settembre 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dallo Stato Membro Relatore nel RR conclusivo e condivisi dagli esperti della succitata Commissione Consultiva, da presentarsi con la tempistica indicata dalla sopra citata nota;

Vista la comunicazione pervenuta in data 19 settembre 2014 da cui risulta che l'Impresa Dow AgroSciences Italia srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Thiocur LSC fino al 31 maggio 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva miclobutanil;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta», in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'Impresa Dow AgroSciences Italia srl, con sede legale in Milano, via F. Albani, 65, è autorizzata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Thiocur LSC, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nei termini di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L: 0,5 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto fitosanitario è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Dow AgroSciences Ltd - King's Lynn (Inghilterra).

Il prodotto è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

Diachem S.p.A. - Caravaggio (BG);

STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - Cotignola (RA);

Isagro S.p.a. - Aprilia (LT);

Dow AgroSciences Italia srl - Mozzanica (BG),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi),

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15439.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

THIOCUR LSC

Meccanismo d'azione FRAC: G1

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, ciliegio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, rosa, crisantemo, garofano, noce e nocciolo

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di THIOCUR LSC
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Solvent naphtha (petroleum); 1,2 benzisothiazolin-3-one

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod. e conf.)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf.)*
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - COTIGNOLA (RA) *(prod. e conf.)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf.)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta completa da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto in serre nelle quali non è possibile evitare il contatto con le colture trattate usare indumenti protettivi impermeabili. Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15m in caso di trattamento su pomacee e drupacee, noce, nocciolo, ornamentali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: THIOCUR LSC è un fungicida formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 4,5 g/L di Miclobutanil, inibitore della biosintesi dell'ergosterolo (gruppo G1 nella classificazione del FRAC) caratterizzato da attività sistemica, preventiva e curativa nei confronti di numerose malattie. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. Myclobutanil controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, dell'albicocco del susino e del ciliegio (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone della melanzana e del carciofo (*Leveillula taurica*); della fragola (*Sphaerotheca macularis*), della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae*); contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa (*Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), del garofano (*Uromyces dianthi*) e del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi e Puccinia horiana*); l'antracnosi del noce e nocciolo (*Gnomonia leptostyla*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 – 1500 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 150 e 1200 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti a bottoni fiorali separati. Proseguire ad intervalli di 8-12 giorni fino a fine invaiatura. Si raccomanda di impiegare l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo.

Melo e pero: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 - 1870 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, avendo cura di iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10 giorni. Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione anti-ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio: per il controllo dell'oidio, utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo iniziando dallo stadio di prime foglie distese e ripetendo i trattamenti per massimo 2 volte ad intervalli di 10 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, utilizzare THIOCUR LSC con le stesse modalità indicate per il controllo dell' oidio, effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone, melanzana (anche in coltura protetta) e **carciofo**: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha) impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 7-12 giorni.

Rosa crisantemo e garofano (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Noce e nocciolo: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare il prodotto all'intervallo più breve in presenza di forte pressione di malattia

(THIOCUR LSC segue su pag.

TM Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ..... 11 OTT. 2014

(THIOCUR LSC – segue da pag. 1)

Alberi ed arbusti ornamentali e piantonai: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Nota: Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 l/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: versare la quantità richiesta di THIOCUR LSC nella botte riempita a metà con acqua e mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: THIOCUR LSC non è miscibile con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventativamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco e ciliegio; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, noce e nocciolo.

Tempi di rientro: Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti**, contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ... 1 OTT. 2014 ...

THIOCUR LSC

Meccanismo d'azione FRAC: G1

Fungicida sistemico per il controllo dell'oidio e di altre malattie fungine su vite, melo, pero, pesco, nettarina, susino, albicocco, ciliegio, melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, rosa, crisantemo, garofano, noce e nocciolo

EMULSIONE ACQUOSA

Composizione di THIOCUR LSC
MICLOBUTANIL puro 4,5% (45 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene: Solvent naphtha (petroleum); 1,2 benzisothiazolin-3-one

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può provocare sonnolenza o vertigini. Sospettato di nuocere al feto. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Tenere il recipiente ben chiuso. Lavare accuratamente gli occhi dopo l'uso. Non respirare gli aerosol. Indossare guanti/indumenti protettivi. In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di ingestione: contattare immediatamente un Centro Antiveleni o un medico. In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste: consultare un medico. Non provocare il vomito. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in accordo con la normativa vigente. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via F. Albani, 65 - 20148 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Italia srl – Mozzanica (Bergamo) (prod. e conf.)
Dow AgroSciences Ltd – King's Lynn (Inghilterra) *(prod. e conf.)*
DIACHEM S.p.A. - Caravaggio (BG) *(prod. e conf.)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(solo conf.)*
STI-Solfotecnica Italiana S.p.A. - COTIGNOLA (RA) *(prod. e conf.)*
ALTHALLER ITALIA S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI) *(solo conf.)*
ISAGRO S.p.a. – Aprilia (LT) *(prod. e conf.)*

Taglie autorizzate: 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 litri

Registrazione n. .... del .... del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Durante la miscelazione ed il carico del prodotto usare guanti adatti. Durante l'applicazione del prodotto usare tuta completa da lavoro. Durante l'applicazione del prodotto in serre nelle quali non è possibile evitare il contatto con le colture trattate usare indumenti protettivi impermeabili. Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata da corpi idrici superficiali di 15m in caso di trattamento su pomacee e drupacee, noce, nocciolo, ornamentali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

CARATTERISTICHE: THIOCUR LSC è un fungicida formulato in emulsione acquosa (EW) contenente 4,5 g/L di Miclobutanil, caratterizzato da attività sistemica, preventiva e curativa nei confronti di numerose malattie. E' principalmente impiegato in trattamenti preventivi, da solo o in miscela con altri fungicidi di copertura, all'interno di un programma di difesa stagionale. Come impiego secondario viene utilizzato per il controllo curativo delle infezioni fungine ai primi stadi di sviluppo delle stesse. Myclobutanil controlla l'oidio della vite (*Uncinula necator*); del melo (*Podosphaera leucotricha*); del pesco, delle nettarine, dell'albicocco del susino e del ciliegio (*Sphaerotheca pannosa e Podosphaera tridactyla*); delle cucurbitacee (*Erysiphe cichoracearum e Sphaerotheca fuliginea*); del pomodoro, del peperone della melanzana e del carciofo *(Leveillula taurica)*; della fragola (*Sphaerotheca macularis*), della rosa (*Sphaerotheca pannosa var. rosae);* contiene il marciume nero della vite (*Guignardia bidwellii*); la ticchiolatura del melo e del pero (*Venturia inaequalis e Venturia pirina*); della rosa *(Diplocarpon rosae*); la monilia del pesco, del susino e delle altre drupacee (*Monilia laxa e Monilia fructigena*); la ruggine della rosa (*Phragmidium mucronatum*), del garofano *(Uromyces dianthi)* e del crisantemo (*Puccinia chrysanthemi e Puccinia horiana*); l'antracnosi del noce e nocciolo (*Gnomonia leptostyla*).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da Vino e Vite da Tavola: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 – 1500 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 150 e 1200 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti a bottoni fiorali separati. Proseguire ad intervalli di 8-12 giorni fino a fine invaiatura. Si raccomanda di impiegare l'intervallo più breve nei periodi di maggior incidenza della malattia. Per la vite da tavola assicurare una perfetta bagnatura del grappolo.

Melo e pero: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 125 ml/hl (1250 - 1870 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, avendo cura di iniziare i trattamenti a mazzetti affioranti e proseguendo ogni 10 giorni. Si raccomanda la miscela con fungicidi di contatto ad azione anti-ticchiolatura come strategia antiresistenza e per migliorare l'efficacia nei confronti della ticchiolatura del frutto.

Pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio: per il controllo dell'oidio, utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500-1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo iniziando dallo stadio di prime foglie distese e ripetendo i trattamenti per massimo 2 volte ad intervalli di 10 giorni. Per il controllo della monilia del fiore, utilizzare THIOCUR LSC con le stesse modalità indicate per il controllo dell' oidio, effettuando due trattamenti a bottoni fiorali ed a caduta petali.

Melone, cocomero, zucchino, cetriolo e zucca (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Pomodoro, peperone, melanzana (anche in coltura protetta) **e carciofo**: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la prima comparsa dei sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 8-12 giorni.

Fragola (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 133 ml/hl (1330 ml/ha) impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, iniziando i trattamenti in maniera preventiva oppure non oltre la comparsa dei primissimi sintomi della malattia e continuando ad intervalli di 7-12 giorni.

Rosa crisantemo e garofano (anche in coltura protetta): utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Noce e nocciolo: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 400 e 1000 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 8-12 giorni a partire dal primo apparire della malattia. Impiegare il prodotto all'intervallo più breve in presenza di forte pressione di malattia

(THIOCUR LSC segue su pag. 2)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 OTT. 2014

(THIOCUR LSC – segue da pag. 1)

Alberi ed arbusti ornamentali e piantonai: utilizzare THIOCUR LSC alla dose di 167 ml/hl (1670 ml/ha), impiegando volumi d'acqua compresi fra 500 e 1500 l/ha a seconda dell'attrezzatura impiegata e dello sviluppo vegetativo, ogni 10 giorni a partire dal primo apparire della malattia.

Nota: Le dosi per ettolitro indicate sono riferite a trattamenti a volume normale (1000 l/ha). Per trattamenti a basso volume applicare la stessa quantità di prodotto per ettaro che si impiegherebbe con trattamenti a volume normale rispettando le dosi minime e massime indicate. In ogni caso il prodotto và diluito in una quantità d'acqua sufficiente a bagnare completamente la vegetazione ma evitando lo sgocciolamento.

Su tutte le colture riportate in etichetta non eseguire più di 3 trattamenti nell'arco della stagione eccetto per pesco, nettarina, susino, albicocco e ciliegio dove il massimo numero di trattamenti ammessi per stagione è limitato a 2, e comunque non più di 2 trattamenti consecutivi.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: versare la quantità richiesta di THIOCUR LSC nella botte riempita a metà con acqua e mantenendo il liquido sotto agitazione, completare il riempimento della botte.

COMPATIBILITÀ: THIOCUR LSC non è miscibile con prodotti a reazione alcalina. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventativamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture orticole, floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova su un numero limitato di piante onde rilevare l'eventuale sensibilità.

AVVERTENZE: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Intervallo di sicurezza: sospendere i trattamenti almeno 14 giorni prima della raccolta per vite, melo e pero; 7 giorni per pesco, nettarine, susino, albicocco e ciliegio; 3 giorni per melone, cocomero, zucchino, cetriolo, zucca, pomodoro, peperone, melanzana, carciofo, fragola, noce e nocciolo.

Tempi di rientro: Non rientrare nelle zone trattate prima che le colture siano perfettamente asciutte. Durante eventuali lavorazioni da svolgere sulle colture trattate usare indumenti protettivi e guanti adatti.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Per **EMERGENZA MEDICA** contattare: **CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA (MI): 0039 02 66101029 (24H)**
Per **EMERGENZE durante il trasporto,** contattare: 0039-335-6979115 (24H)
Per **INFORMAZIONI sull'uso dei prodotti,**contattare: 0039-051-28661 (O.U.)

™ Marchio della The Dow Chemical Company ("Dow") o di filiali della Dow

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 1 OTT. 2014

14A09573

DECRETO 1° ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Sparrow Geo, registrato al n.16166, a nome dell'Impresa Oxon Italia SpA.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli articoli 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 7 agosto 2014 dall'impresa Oxon Italia SpA, con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Sparrow GEO, contenete la sostanza attiva lambda cialotrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Ercole registrato al n.15901, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1107/2009, con decreto direttoriale in data 11 ottobre 2013, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e s.m.i., ed in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ercole registrato al n.15901;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva Lambda-cialotrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del sopracitato Reg. (UE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Oxon Italia SpA, con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Sparrow GEO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 0,25 - 0,5 - 1 - 5 - 10 - 12 - 15 - 20 - 25 - 50.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Sipcam Inagra S.A. - Sueca (Valencia) - Spagna.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Isagro S.p.A. - Aprilia (LT);

Sipcam SpA- Salerano sul Lambro (LO),

nonché confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Sinapak srl - Stradella (PV);

Kollant srl - Maniago (PN).

Il prodotto suddetto è registrato al n.16166.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della Salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

SPARROW GEO

Insetticida granulare adatto alla protezione degli apparati radicali di numerose colture erbacee ed orticole
Meccanismo d'azione IRAC:3A

SPARROW GEO - Composizione:
- Lambda-cialotrina pura . . . . g. 0,4
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a . . . . g. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Oxon Italia S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8
20123 - Milano
Tel. 02-353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. .... del ....

Officina di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)
SIPCAM INAGRA S.A. - Sueca (Spagna)
Isagro S.p.A. - Aprilia (LT)

Officina di confezionamento:
Kollant S.r.l. - Maniago (PN)
Sinapak S.r.l - Stradella (PV)

Distribuito da: Sipcam Italia S.p.A.
Sede legale: Via Carroccio 8
20123 Milano
Tel. 02-353781

Taglie 0.25-0.5-1-5-10-12-15-20-25-50 Kg

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare le polveri. Evitare il contatto con occhi e la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].
Per applicazioni con trattore e manuali, utilizzare guanti adatti durante le fasi di caricamento e di applicazione del prodotto.
Per proteggere gli organismi acquatici deve essere presente una fascia vegetata non trattata di 10 metri per lattughe e simili, cavoli a testa e cavoli ad infiorescenza.
Non trattare durante la fioritura e quando le api sono in attività.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
AVVERTENZE: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
SPARROW GEO è un formulato insetticida a base di Lambda-cialotrina. La molecola piretroide è dotata di lunga persistenza d'azione ed effetto repellente. Biologicamente attiva a bassi dosaggi, agisce per contatto ed ingestione, con rapido effetto abbattente su numerosi insetti terricoli quali nottue, elateridi, larve di diabrotica (*Diabrotica virgifera virgifera)*, tipule, bibionidi e altri ditteri.

MODALITA', DOSI E CAMPI DI IMPIEGO
SPARROW GEO si impiega unicamente in campo, localizzato nel solco di semina o di trapianto, alla dose di 10–15 kg/ha, per la difesa delle seguenti colture:

Mais: localizzato alla semina alla dose di 10–15 kg/ha o distribuito interrato lungo la fila, entro la fase di rincalzatura del mais, alla dose di 12–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Diabrotica.
Patata: localizzato alla semina o distribuito interrato durante la fase di rincalzatura, alla dose di 10–15 kg/ha per un ottimale controllo delle larve di Elateridi.
Sorgo e Miglio
Solanacee (Pomodoro, Melanzana, Peperone)
Soia
Cotone
Girasole
Cucurbitacee a buccia edule (Cetriolo e Zucchino)
Cucurbitacee a buccia non edule (Melone, Anguria e Zucca)
Lattughe e simili (Lattuga a cappuccio, Lattughe da taglio, tipo "Iceberg", Romana, Scarole, Cicorie, Radicchi, Indivie, Crescione, Rucola, foglie e germogli di Brassicacee), Spinaci e simili
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli, Cime di rapa), Cavoli a testa (Cavoli verza, Cavoli cappuccio) ed altri
Colza
Carota
Tabacco
Floreali ed ornamentali
Vivai di piante arboree
Colture porta-seme destinate esclusivamente alla produzione di materiale riproduttivo (da seme): Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Cucurbitacee, Lattughe e simili, Mais, Colza, Carota, Patata, Solanacee.

COMPATIBILITA'
Il prodotto si impiega da solo.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

1 OTT. 2014
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

14A09574

DECRETO 2 ottobre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Orius P registrato al n. 13913, a nome dell'Impresa Adama Makhteshim Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda dell'8 giugno 2011 presentata dall'Impresa Makhteshim chemical works Ltd con sede legale in P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele, rappresentata in Italia da Makhteshim Agan Italia Srl con sede legale in via Zanica n. 19 - 24050 Grassobbio, Bergamo diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Mait 2007 contenente la sostanza attiva bupirimate;

Visti gli atti successivi con i quali è stata cambiata la denominazione sociale delle imprese sopra citate da Makhteshim chemical works Ltd a Adama Makhteshim Ltd. e da Makhteshim Agan Italia Srl ad Adama Italia Srl.

Viste le successive note ed integrazioni alla domanda con le quali si chiede anche il cambio di nome e composizione da Mait 2007 ad Or*ius* P e da Bupirimate a Tebuconazolo e Procloraz;

Vista la convenzione del 28 dicembre 2012 tra il Ministero della Salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria di Milano (ICPS), per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95.

Visto il decreto del 31 agosto 2009 di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/125/CE della Commissione 19 dicembre 2008;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1143/2011 del 10 novembre 2011 che approva la sostanza attiva procloraz, fino al 31 dicembre 2021, in conformità del regolamento (CE) n 1107/2009 che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/ 2011 e la decisione della Commissione 2008/934/CE.

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione sono ora considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Adama Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 settembre 2014 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 4 mesi dalla sopra citata data del 9 settembre 2014;

Vista la nota pervenuta in data 17 settembre 2014 da cui risulta che l'Impresa Adama Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Or*ius* P fino al 31 dicembre 2021 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva procloraz;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

L'Impresa Adama Makhteshim Ltd con sede legale in P.O.B. 60 - 84100 Beer-Sheva - Israele, legalmente rappresentata in Italia da Adama Italia Srl con sede legale in via Zanica n. 19 - Grassobbio (BG) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Or*ius* P con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva procloraz riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250-500 e L 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Adama Makhteshim Ltd - Beer-Sheva (Israele).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n.13913.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 2 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

ORIUS P
FUNGICIDA SISTEMICO-TRANSLAMINARE PER CEREALI
(FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE)
Emulsione Olio/Acqua
Meccanismo d'azione FRAC 3

ORIUS P
Registrazione Ministero della Salute n. del
Composizione

TEBUCONAZOLO puro	12,3 g (=133 g/L)
PROCLORAZ puro	24,6 g (=267 g/L)
coformulanti q.b. a	100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO:
H302 – Nocivo se ingerito.
H319 – Provoca grave irritazione oculare.
H361d – Sospettato di nuocere al feto.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 – Per evitare i rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
EUH208 – Contiene 2-Ethylhexyl-S-Lactate può produrre una Reazione Allergica.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P270 – Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'uso.
P280 – Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.
P305+351+338 – in caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P308 + P313 - in caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P391- Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 – Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 60 – 84100 Beer-Sheva – Israele
Rappresentata in Italia da:
ADAMA Italia Srl
Via Zanica 19 – 24050 Grassobbio, Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
ADAMA Makhteshim Ltd. – Beer-Sheva (Israele)

Contenuto 250-500 ml, 1-5-10 l Partita n....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere gli organismi acquatici
- nei terreni in piano (pendenza inferiore al 3%) rispettare una fascia di sicurezza di 5 m da corpi idrici superficiali;
- nei terreni in pendio (pendenza superiore al 3%):
  - per i cereali vernini rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 20 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, applicare con una riduzione della deriva pari al 99% e del ruscellamento pari all'80%;
  - per i cereali primaverili rispettare una fascia di sicurezza vegetata di 10 m da corpi idrici superficiali o, in alternativa, applicare con una riduzione della deriva pari al 99% e del ruscellamento pari al 60%.

Durante l'operazione di miscelazione e carico del prodotto indossare guanti. Durante l'applicazione indossare guanti, calzature robuste ed indumenti protettivi
Non rientrare nell'area trattata se non a vegetazione completamente asciutta.
Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha di procloraz per ogni applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tebuconazolo 12,3% e Procloraz 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
TEBUCONAZOLO - Organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza é prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
PROCLORAZ - Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.
TERAPIA: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
ORIUS P è una miscela di due fungicidi, uno triazolico ad azione sistemica (Tebuconazolo) indicato per il controllo di ruggini, oidio e septoria ed uno appartenente alla famiglia degli imidazoli ad azione di contatto e traslaminare (Procloraz). Agisce per via preventiva e curativa e si caratterizza per un ampio spettro d'azione nei confronti dei principali patogeni del piede e della parte aerea del frumento tenero e duro, orzo, avena, segale e triticale.

EPOCHE, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

ORZO, SEGALE E AVENA
Applicare tra inizio levata e completa spigatura contro *Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*, oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), elmintosporiosi (*Pyrenophora teres* ed altri agenti) e *Rhynchosporium secalis*, alla dose di **1,2 l/ha** (in 300-400 litri di acqua/ha). Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.

FRUMENTO TENERO E DURO
Applicare tra inizio levata e fine fioritura contro Septoria, *Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobulus graminis*, oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.) e *Fusarium* spp., alla dose di **1,7 l/ha** (in 300-400 litri di acqua/ha). Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.

TRITICALE
Applicare tra inizio levata e completa spigatura contro Septoria, oidio (*Erisyphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp.), alla dose di **1,5 l/ha** (in 100-300 litri di acqua/ha). Sono consentite massimo 2 applicazioni per stagione con un intervallo minimo di trattamento di 14 giorni.

COMPATIBILITÀ
ORIUS P non deve essere miscelato con preparati alcalini che potrebbero ridurre la sua attività.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Si raccomanda di usare la miscela immediatamente dopo la preparazione e mantenendo una agitazione continua. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta di FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE E TRITICALE.

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 2/10/2014

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

14A09575

DECRETO 16 ottobre 2014.

Estensione d'impiego relativamente alle colture, del prodotto fitosanitario denominato Omnex 10 EC reg. n. 13329, a nome dell'Impresa Syngenta Italia SpA.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, in particolare l'art. 80 recante «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto del 16 ottobre 2006, con il quale è stato registrato al n. 13329 il prodotto fitosanitario denominato OMNEX 10 EC, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection SpA, ora denominata Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, come prodotto copia del prodotto Topas 10 EC, registrato al numero 6945 con decreto 28 gennaio 1987, dell'Impresa medesima;

Visto il decreto del 25 settembre 2007 che ha esteso l'impiego del prodotto di riferimento Topas 10 EC alla coltura del cocomero in pieno campo e serra;

Visto il successivo decreto del 7 febbraio 2012 che ha esteso l'impiego del prodotto di riferimento Topas 10 EC alla coltura del ribes a grappoli in pieno campo;

Vista la domanda presentata in data 3 ottobre 2014 dall'Impresa in questione per ottenere l'estensione d'impiego del prodotto fitosanitario OMNEX 10 EC alle colture del cocomero in pieno campo e serra e del ribes a grappoli in pieno campo, in analogia a quanto effettuato per il prodotto di riferimento;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alle colture del cocomero, in pieno campo e serra, e del ribes a grappoli in pieno campo, del prodotto fitosanitario denominato OMNEX 10 EC registrato al n. 13329, a nome dell'Impresa Syngenta Italia Spa, con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'Impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal Reg. 1272/2008, secondo quanto indicato nel Comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà comunicato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

syngenta.

Omnex® 10 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
penconazolo puro g 10,15 (=100 g/l)
coformulanti q.b. a g 100
contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 13329 del 16.10.2006

Partita n. ***litri 1***

Altri stabilimenti di produzione:
. IRCA Service S.p.A. - Fornovo San Giovanni (BG)
. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena
. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
Stabilimento di confezionamento:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
Altre taglie: ml 10 – 16 – 20 – 25 – 40 – 50 - 100 - 250 – 500; L 5 - 10 - 15 – 20

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
PENCONAZOLO: sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
- Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
- Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale.
- Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
- In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
OMNEX 10 EC è un fungicida sistemico a base di penconazolo ad ampio spettro d'azione ad attività di tipo preventivo, curativo e bloccante con alcune differenze nell'importanza relativa ai suddetti meccanismi d'azione in riferimento ai diversi patogeni e alle condizioni ambientali.

Dosi e modalità d'impiego

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
VITE (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe necator*)	25-30	250-300	Tattamenti preventivi: in pre-postfioritura intervenendo ogni 14-16 giorni
		15-20	150-200	Trattamenti preventivi: in pre-postfioritura effettuando i trattamenti alla cadenza di 7-10 giorni
		50	500	Effettuare 2 trattamenti ad intervalli di 5-7 giorni con attacchi di oidio in atto (primi sintomi)

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
MELO (pieno campo)	Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)	30-40	450-600	Trattamenti preventivi: alla cadenza di 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce; successivamente si tratta ogni 10-15 giorni. In entrambe le epoche utilizzare gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli alla malattia.
		40-45	600-675	Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
		40-45	600-675	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
	Oidio (*Podosphaera leucotricha*)	30-40	450-600	Trattamenti preventivi: effettuare trattamenti primaverili alla cadenza di 10 giorni. Per trattamenti estivi trattare alla cadenza di 10-14 giorni. Impiegare le dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia.
		30-35	450-525	Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): effettuare i trattamenti a cadenza settimanale in numero di 3-4 che permettono il controllo delle infezioni in atto, il risanamento dei getti colpiti da infezioni primarie e la protezione della nuova vegetazione.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.... 1 6 OTT. 2014

Colture	Parassiti	Dosi (ml/hl)	Dosi (ml/ha)	Applicazione
MELO (pieno campo)	Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)	40-45	600-675	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta
PERO (pieno campo)	Ticchiolatura (*Venturia pyrina*)	25-35	375-525	Trattamenti preventivi: effettuare i trattamenti alla cadenza di 10-12 giorni per tutta la stagione. Usare la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della malattia.
		30-40	450-600	Trattamenti curativi: intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.
		30-40	450-600	Trattamenti bloccanti (in presenza dei sintomi): effettuare 2 applicazioni a distanza di 5-7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali.
PESCO (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	40-50	600-750	Trattamenti preventivi: in zone ad alta pressione di infezione e in presenza di varietà particolarmente sensibili effettuare i trattamenti dalla caduta petali ad intervalli di 10-14 giorni. In zone a bassa pressione di infezione trattare ogni 14-21 giorni. Qualora sia necessario intervenire in presenza dei primi sintomi utilizzare il dosaggio più elevato.
	Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena, Penicillium spp.*)	50	750	Effettuare 2-3 trattamenti a cadenza settimanale in pre-raccolta
TABACCO (pieno campo)	Oidio (*Erysiphe spp.*)	35-50	350-500	Effettuare 2-4 trattamenti preventivi o a partire dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.
MELONE, COCOMERO, ZUCCHINO, ZUCCA, CETRIOLO (pieno campo e serra)	Oidio (*Erysiphe spp., Sphaerotheca spp.*)	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
POMODORO, PEPERONE (pieno campo e serra)	Oidio (*Leveillula spp.*)	25-50	250-500	2 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
CARCIOFO, PISELLO (pieno campo)	Oidio (*Leveillula spp., Erysiphe spp.*)	25-50	250-500	2-4 trattamenti ad intervalli di 14-16 giorni alla dose di 25-50 ml/hl a seconda della coltura e della pressione di infezione.
FRAGOLA (pieno campo e serra)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	25-50	250-500	Effettuare 1 solo trattamento. Iniziare i trattamenti preventiva-mente o alla comparsa dei primissimi sintomi.
Ribes a grappoli (pieno campo)	Oidio (*Sphaerotheca spp.*)	50	500	Effettuare al massimo 3 applicazioni a partire dall'ingrossa-mento dei bottoni fiorali ad intervalli di 10-14 giorni.
COLTURE ORNAMEN-TALI E DA FIORE	Oidio (*Sphaerotheca spp., Podosphaera spp., Erysiphe spp., Microsphaera spp., Phyllactinia spp., Leveillula spp.*) Ruggini (*Phragmidium spp., Gymnosporangium spp., Uromyces spp., Tranzschelia spp.*)	25-50	250-500	Utilizzare ad intervalli di 10-14 giorni a seconda della coltura e dell'incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Per vite, orticole ed ornamentali: volumi di riferimento per irroratrici a volume normale: 1000 l/ha. Per frutta: volumi di riferimento di 1500 l/ha. Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.
Sulla vite OMNEX 10 EC esplica un'attività collaterale nel controllo di *Guignardia spp.* e in minor misura su *Pseudopeziza spp.*.
Inoltre i normali trattamenti antiticchiolatura con OMNEX 10 EC su melo sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'oidio.
Contro monilia, bolla, corineo del pesco, OMNEX 10 EC esplica un'attività collaterale che può essere sufficiente in zone dove sono stati effettuati i normali trattamenti invernali.

Nel melo e nel pero si raccomanda l'impiego del OMNEX 10 EC in miscela con un prodotto di copertura.

N.B.: Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.
Il prodotto va diluito in una quantità di acqua sufficiente a bagnare abbondantemente tutta la vegetazione evitando lo sgocciolamento.

Compatibilità
Il prodotto è miscibile con gli insetticidi ed anticrittogamici di più comune impiego. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.... 16 OTT. 2014

syngenta

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.... 16 OTT. 2014

syngenta

Omnex® 10 EC

Concentrato emulsionabile

Fungicida sistemico ad attività preventiva, curativa e bloccante per la lotta contro ticchiolatura e oidio del melo, ticchiolatura del pero e oidio del pesco, vite, tabacco, alcune colture ortive ed ornamentali

Composizione:
100 g di prodotto contengono:

penconazolo puro	g	10,15	(=100 g/l)
coformulanti	q.b. a g	100	

contiene cicloesanone, dodecilbenzene solfonato di calcio, metilpropanolo

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 13329 del 16.10.2006

Partita n. ***ml 50***

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 OTT. 2014

14A09576

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2014.

Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'articolo 2, comma 2, del suddetto d.lgs. n. 123/1998 prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresì sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione;

Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15% dal tasso valido in quel momento;

Considerato che il predetto tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° novembre 2014, nella misura pari al 0,44%;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° novembre 2014, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 1,44%.

Roma, 4 dicembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

PROVVEDIMENTO 4 dicembre 2014.

Modifiche al Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità.

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 4 dicembre 2014;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62;

Visto il proprio regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075;

Vista la propria delibera del 5 giugno 2014, n. 24953, con la quale si è ritenuto di apportare al Regolamento le modifiche concernenti le modalità con cui tenere conto del profilo della tutela dei consumatori come ulteriore criterio rilevante per l'attribuzione del *rating* di legalità, nonché le modalità con cui va individuato il fatturato minimo di due milioni di euro, ai sensi del richiamato art. 5-*ter* e la definizione della nozione di «provvedimenti dell'autorità competente di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato», di cui all'art. 2, lettera *e)*, del Regolamento;

Vista la propria delibera del 24 settembre 2014, n. 25121 con la quale si è ritenuto di procedere ad una revisione del Regolamento al fine di rendere più capillare e penetrante il controllo che l'Autorità è chiamata a esercitare in sede di rilascio del *rating* e di aumentare ulteriormente il livello di legalità richiesto alle imprese;

Vista la consultazione pubblica preventiva per la revisione del Regolamento, tenutasi dal 22 ottobre 2014 al 10 novembre 2014;

Ritenuto di dover approvare in via definitiva le modifiche al Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 20075, concernenti più in particolare, l'art. 2, commi 2, 3 e 6, l'art. 3, comma 2, l'art. 5, commi 2, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, e l'art. 6, comma 7;

Delibera

di approvare le modifiche al Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, il cui testo allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il Regolamento con le modifiche approvate è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 dicembre 2014

Il presidente: PITRUZZELLA

Il segretario generale: CHIEPPA

ALLEGATO

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l' Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l'impresa (in forma individuale o collettiva):

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di *rating,* riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di *rating*, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Articolo 2
Requisiti per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'impresa, di cui all'articolo 1, lettera *b)*, che intende ottenere il *rating* di legalità deve presentare all'Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell'Autorità. L'inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell'Autorità.

2. L'impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e

successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti *antitrust* gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating,* salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell'Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento

del mancato rispetto all'obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell'Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*;

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di *"episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro"*, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di *rating*.

3. Il *rating* di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito il legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014. n. 114.

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera *c)* del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere *a)*, *b)* e *c)*, il *rating* potrà essere rilasciato se:

a) l'impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

b) l'impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva;

c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all'affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell'attività produttiva con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera *e),* il *rating* potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di *rating.*

Articolo 3
Valutazione dei requisiti

1. Per l'attribuzione del *rating* di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l'impresa ha diritto all'attribuzione di un punteggio base pari a ★.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in *outsourcing*, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (*white list*);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

4. Ai fini dell'incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l'impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l'attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all'esercizio dell'azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

Articolo 4
Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 3, è verificato dall'Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all'attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell'interno.

Articolo 5
Procedimento per l'attribuzione del rating di legalità

1. L'Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l'attribuzione del *rating* entro sessanta giorni dalla ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità ne informa l'impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l'Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di *rating*, possono in qualsiasi momento chiedere all'impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del *rating*.

3. L'Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'Autorità nazionale anticorruzione - Anac, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il

Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia o l'Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

3-*bis*. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, composta da un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dell'Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell'Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l'eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell'ordinamento.

3- *ter*. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità, gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l'Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa, l'Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l'attribuzione del *rating* di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l'esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione dell'interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all'ufficio del casellario giudiziale di Roma.

6. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall'Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all'attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a

campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L'Autorità comunica al richiedente l'esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l'Autorità inserisce l'impresa nell'elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. L'Autorità, ove intenda negare l'attribuzione del *rating*, applica la procedura di cui all'articolo 6, comma 8.

Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca

1. Il *rating* di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

2. In sede di rinnovo, l'impresa invia all'Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio *rating*, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.

3. L'Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del *rating* di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, l'Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del *rating* con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il *rating* sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, l'Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del *rating* sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

7. L'Autorità può disporre la sospensione del *rating*, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *d), d) bis, e)*, *f)*, *h)* e *i)* del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell'autorità giudiziaria.

8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all'impresa i motivi che ostano al mantenimento del *rating*, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all'articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

Articolo 7
Obblighi informativi

1. L'impresa cui è stato attribuito il *rating* è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all'articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.

2. Il Ministero dell'Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all'Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all'articolo 2 nonché gli eventi di cui all'articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 8
Elenco delle imprese con **rating** *di legalità*

1. L'Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui il *rating* di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

14A09572

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2014.

Proroga del termine per l'attuazione delle prescrizioni del provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014 in materia di *mobile remote payment*. (Provvedimento n. 546).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito il "Codice");

Visto il provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014 in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di *mobile remote payment* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2014 e sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 3161560, di seguito il "Provvedimento"), emanato all'esito di una consultazione pubblica con avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 2 del 3 gennaio 2014 (provvedimento n. 561 del 12 dicembre 2013, doc. web n. 2830145);

Viste le prescrizioni impartite con il Provvedimento ai diversi soggetti coinvolti nelle operazioni di pagamento tramite terminale mobile (fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, hub tecnologici e merchant), al fine di garantire il rispetto dei princìpi sanciti dal Codice in relazione al trattamento dei dati personali che gli utenti devono fornire per fruire dei nuovi servizi di pagamento per l'acquisto di prodotti e servizi digitali;

Vista l'istanza interpretativa e di riesame presentata da ASSTEL, l'Associazione rappresentativa, nel sistema di Confindustria, delle Imprese della filiera delle telecomunicazioni (di seguito l'«Associazione»), il 4 agosto 2014 in merito ad alcune delle prescrizioni presenti nel Provvedimento;

Vista la nota di riscontro del Garante del 23 ottobre 2014 con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine a:

le misure di sicurezza relative ai dati presenti nella piattaforma tecnologica utilizzata per le operazioni di *mobile remote payment*, nel senso che il mascheramento, mediante il ricorso ad un meccanismo crittografico, ha lo scopo di indicare un obiettivo di sicurezza del dato personale che può essere raggiunto anche attraverso altri accorgimenti, quale ad esempio la strong authentication basata altresì sul riconoscimento di un dato biometrico, ovvero ogni più opportuna misura di salvaguardia dell'informazione purché in linea con tale obiettivo;

la classificazione dei contenuti destinati ad un pubblico adulto e definiti "Adult" ai fini della previsione di un PIN dispositivo obbligatorio, nel senso che tale richiamo risulta in linea con la classificazione internazionale degli stessi;

l'attribuzione, per la fruizione dei suddetti contenuti, di un PIN univoco associato di volta in volta alla tipologia di prodotto o servizio richiesto dall'utente, nel senso della possibilità di utilizzare anche misure alternative, purché idonee a garantire il rispetto dei medesimi obiettivi di sicurezza e di tutela del dato personale che l'Autorità ha inteso individuare con la suddetta prescrizione;

la previsione di un periodo di conservazione dei dati di sei mesi nel senso che la stessa debba intendersi riferita ai soli dati di traffico telefonico e telematico come previsto all'art. 123 del Codice, nonché del rispetto delle disposizioni dettate dal codice civile, in materia di prescrizione, per le altre tipologie di dati (come ad esempio i log di attivazione e disattivazione) e, per i dati che risultino associati a tipologie di contenuti particolarmente delicati, a condizione che vengano adottate idonee cautele, quali il ricorso a forme di mascheramento del dato, ovvero altre idonee misure di sicurezza;

Rilevato che le misure e gli accorgimenti di cui al Provvedimento devono essere implementati entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che tale termine scade il 15 dicembre 2014;

Vista la successiva istanza presentata dall'Associazione in data 14 novembre 2014 con la quale è stato chiesto all'Autorità di prorogare, con riguardo all'attività dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito gli "Operatori"), il termine di attuazione previsto dal Provvedimento come sopra indicato, al prossimo giugno 2015, dovendosi ancora adottare significativi adeguamenti quali:

a. "la revisione di tutti i messaggi scambiati tra Operatori e Merchant di cui al punto 6.4 del Provvedimento";

b. "la revisione della classificazione dei servizi in abbonamento acquistati dai clienti di cui non si potrà conoscere il contenuto (…)";

c. gli altri adeguamenti tecnici necessari anche con riferimento ai servizi Adult;

Tenuto conto che l'Associazione ha motivato il differimento richiesto essenzialmente in ragione della complessità tecnica delle operazioni connesse all'attuazione delle misure prescritte nel Provvedimento;

Considerato che l'Associazione medesima ha rappresentato che tali operazioni richiedono tempi di analisi, tempi e costi di sviluppo che gli Operatori hanno potuto più opportunamente individuare a seguito dei chiarimenti successivamente forniti dall'Autorità nella menzionata nota del 23 ottobre 2014;

Tenuto conto che l'Associazione ha inoltre evidenziato che, per alcuni Operatori, gli adeguamenti richiesti risultano ulteriormente complessi sotto il profilo operativo, in quanto riguardano banche dati gestite da società controllanti;

Ritenuto che l'attività tecnologica da implementare risulta articolata anche in ragione dell'elevato numero di soggetti coinvolti e della delicatezza dei temi posti;

Ritenuto tuttavia congruo, in tale prospettiva, fissare il termine di proroga al 31 marzo 2015 per il completamento dell'attuazione delle prescrizioni indicate con il provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto ciò premesso, il Garante

ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. *c)* del Codice, a parziale modifica del provvedimento n. 258 del 22 maggio 2014, dispone di prorogare al 31 marzo 2015 il termine precedentemente fissato al fine di consentire, a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di *mobile remote payment*, l'attuazione delle prescrizioni contenute nel medesimo provvedimento.

Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto-legge n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 20 novembre 2014

Il presidente: Soro

Il relatore: SORO

Il segretario generale: BUSIA

14A09710

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2015 ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 24).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle Assicurazioni Private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della

Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'art. 13;

Visto il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

Rilevato che dalle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2013 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,4%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2015 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 4,4% dei predetti premi.

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'IVASS.

Roma, 2 dicembre 2014

p. il Presidente: CESARI

14A09571

PROVVEDIMENTO 2 dicembre 2014.

Nomina dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. (Provvedimento n. 25).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed, in particolare, l'art. 331, comma 3, in materia di costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

Visto il Regolamento ISVAP n. 2 dell'8 ottobre 2013 concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII, Capo VIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in particolare l'art. 6 recante norme in materia di composizione del Collegio di garanzia;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2498 del 16 gennaio 2007 con cui sono stati nominati i componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Visto il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 con cui è stato rinnovato il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

Considerato che il mandato dei componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari giunge a scadenza in data 23 gennaio 2015;

Sentite ai sensi dell'art. 331, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ai fini della nomina dei due componenti esperti in materia assicurativa;

Vista la delibera n. 171/2014 assunta dal Direttorio integrato nella seduta del 2/12/2014,

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.
Nomina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono nominati componenti della prima sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari:

dott. Mario Fantacchiotti, in qualità di Presidente;

dott. Pasquale Mandino, in qualità di componente esperto in materia assicurativa;

prof. Pierpaolo Marano, in qualità di componente esperto in materia assicurativa.

Art. 2.
Durata

Il mandato dei componenti ha durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 38, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle successive disposizioni di attuazione.

Art. 3.
Pubblicazione ed efficacia

Il presente Provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'IVASS ed è efficace a partire dal 24 gennaio 2015.

Roma, 2 dicembre 2014

p. il direttorio integrato
Il Presidente: ROSSI

14A09570

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale per uso umano «Irbesartan DR. Reddy's».

Estratto di determina V&A n. 2469/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's S.r.l., via Fernanda Wittgens n. 3 - 20123 Milano, codice fiscale 01650760505.

Specialità medicinale IRBESARTAN DR. REDDY'S.

Confezioni A.I.C. numero:

041027018 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027020 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027032 - «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027044 - «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027057 - «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027069 - «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027071 - «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027083 - «75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041027095 - «75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041027107 - «75 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

041027119 - «75 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041027121 - «75 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041027133 - «75 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

041027145 - «75 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

041027158 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027160 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027172 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027184 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027196 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027208 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027210 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027222 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041027234 - «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041027246 - «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

041027259 - «150 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041027261 - «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041027273 - «150 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

041027285 - «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

041027297 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027309 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027311 - «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027323 - «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027335 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027347 - «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027350 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-ACLAR/AL;

041027362 - «300 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

041027374 - «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

041027386 - «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

041027398 - «300 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

041027400 - «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

041027412 - «300 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

041027424 - «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL,

alla società: Esseti Farmaceutici S.r.l., via Raffaele De Cesare n. 7 - 80132 Napoli, codice fiscale 01172090639.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09485

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale per uso umano «Celecoxib Ferrer Healthtech».

Estratto di determina V&A n. 2470/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Ferrer Internacional S.A., Gran Via Carlos III, 94 - Barcellona, Spagna (ES).

Specialità medicinale CELECOXIB FERRER HEALTHTECH.

Confezioni A.I.C. numero:

041939012 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939024 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939036 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939048 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939051 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939063 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

041939075 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL,

alla società: Pensa Pharma S.p.a, via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano, codice fiscale 02652831203.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09486

Autorizzazione del trasferimento di titolarità dell'AIC relativamente al medicinale per uso umano «Leflunomide Jenson».

Estratto di determina V&A n. 2471/2014 del 20 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Jenson Pharmaceutical Services LTD, Carradine House, 237 Regent Park Road, N3 3LF - London, Gran Bretagna (GB).

Specialità medicinale LEFLUNOMIDE JENSON.

Confezioni A.I.C. numero:

041367018 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL/AL

041367020 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367032 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367044 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367057 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367069 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367071 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE

041367083 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

041367095 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

041367107 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

041367119 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

041367121 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367133 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367145 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367158 - «20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367160 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367172 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC-AL/AL;

041367184 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

041367196 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

041367208 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

041367210 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

041367222 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE,

alla società: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09487

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Enantyum»

Estratto determina V&A n. 2475/2014 del 20 novembre 2014

Medicinale: ENANTYUM.

Numero di procedura: ES/H/0100/004-005/II/046.

C.1.z) Altre variazioni.

Autorizzazione della presentazione della valutazione del rischio ambientale (ERA) e conseguente aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto al paragrafo 6.6 da:

«Sciogliere l'intero contenuto di ogni bustina in un bicchier d'acqua: mescolare bene per sciogliere completamente. La soluzione così ottenuta deve essere ingerita immediatamente dopo la ricostituzione»,

a:

«Sciogliere l'intero contenuto di ogni bustina in un bicchier d'acqua: mescolare bene per sciogliere completamente. La soluzione così ottenuta deve essere ingerita immediatamente dopo la ricostituzione.

Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente»,

nelle forme e confezioni sottoelencate:

033656113 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 2 bustine Al/PE monodose;

033656125 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Al/PE monodose;

033656137 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine Al/PE monodose;

033656149 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Al/PE monodose;

033656152 - 12,5 mg granulato per soluzione orale 40 bustine Al/PE monodose v;

033656164 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 50 bustine Al/PE monodose;

033656176 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 100 bustine Al/PE monodose;

033656188 - 12,5 mg granulato per soluzione orale, 500 bustine Al/PE monodose;

033656190 - 25 mg granulato per soluzione orale, 2 bustine Al/PE monodose;

033656202 - 25 mg granulato per soluzione orale, 4 bustine Al/PE monodose;

033656214 - 25 mg granulato per soluzione orale, 10 bustine Al/PE monodose;

033656226 - 25 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine Al/PE monodose;

033656238 - 25 mg granulato per soluzione orale, 30 bustine Al/PE monodose;

033656240 - 25 mg granulato per soluzione orale, 40 bustine Al/PE monodose;

033656253 - 25 mg granulato per soluzione orale, 50 bustine Al/PE monodose;

033656265 - 25 mg granulato per soluzione orale, 100 bustine Al/PE monodose;

033656277 - 25 mg granulato per soluzione orale, 500 bustine Al/PE monodose.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Menarini S.A.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09488

Autorizzazione del rinnovo relativamente al medicinale per uso umano «Gelofusine»

Estratto determina V&A n. 2451/2014 del 20 novembre 2014

Medicinale: GELOFUSINE.

Numero di procedura: NL/H/394/01/R01.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della conclusione della procedura di rinnovo; l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale è rinnovata illimitatamente dalla data del rinnovo europeo 31 agosto 2009,

nelle forme e confezioni sottoelencate:

036615019 - «4% soluzione per infusione» flacone Ldpe da 10×500 ml;

036615021 - «4% soluzione per infusione» sacca da 20×250 ml;

036615033 - «4% soluzione per infusione» sacca da 20×500 ml;

036615045 - «4% soluzione per infusione» sacca da 10×1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen Ag.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09489

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Viread»

Specialità: VIREAD.

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 24-25 giugno 2014, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Infezione da HIV 1: Viread 245 mg compresse rivestite con film è anche indicato in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni, infetti da HIV-1, resistenti agli NRTI o nei quali i medicinali di prima linea esercitino effetti tossici;

Infezione da epatite B - Evidenza di virus dell'epatite B resistente alla lamivudina: Viread 245 mg compresse rivestite con film è indicato per il trattamento dell'epatite B cronica in adolescenti di età compresa tra 12 e < 18 anni con malattia epatica compensata ed evidenza di malattia immunitaria attiva, ovvero replicazione virale attiva, livelli sierici persistemente elevati di ALT ed evidenza istologica d'infiammazione attiva e/o di fibrosi.

14A09490

Comunicato relativo al medicinale per uso umano «Revolade»

Specialità: REVOLADE.

Si comunica che il Comitato prezzi e rimborso, nella seduta del 24 - 25 giugno 2014, ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità, senza modifica di prezzo e delle condizioni negoziali attualmente vigenti, per la nuova indicazione di seguito riportata:

Revolade è indicato in pazienti adulti affetti da epatite cronica da virus C (HCV) per il trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l'inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull'interferone.

14A09491

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 2097/2011 del 1° marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Actavis PTC».

Nell'estratto della determinazione n. 2097/2011 del 1° marzo 2011, relativa al medicinale per uso umano OMEPRAZOLO ACTAVIS PTC, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2011, Serie generale n. 73, Supplemento ordinario n. 86, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda eliminato:

Confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 30 capsule in contenitore HDPE - AIC n. 039758305/M (in base 10) 15XBH1 (in base 32).

14A09492

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina n. 1264/2014 del 30 ottobre 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Cipla».

Nell'estratto della determinazione n. 1264/2014 del 30 ottobre 2014, relativa al medicinale per uso umano DUTASTERIDE CIPLA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 novembre 2014, Serie generale n. 268, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

Si intenda aggiunto il seguente sito di produzione:

Controllo dei lotti del prodotto finito: Select Pharma Laboratories Limited, 55 Stirling Enterprise park, Stirling, FK77RP - Regno Unito.

14A09493

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sincrover»

Estratto determina V&A n. 2376 del 19 novembre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINCROVER nelle forme e confezioni: «8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC, «16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico CT S.r.l., Strada Solaro n. 75-77 - Cap. 18038 Sanremo (Imperia), codice fiscale 00071020085.

Confezione: «8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081091 (in base 10) 12F3G3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 8 mg di betaistina dicloridrato.

Confezione: «16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081103 (in base 10) 12F3GH (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 16 mg di betaistina dicloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081091 (in base 10) 12F3G3 (in base 32);

«16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081103 (in base 10) 12F3GH (in base 32).

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«8 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081091 - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica;

«16 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 036081103 - RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09502

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benfer», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 383/2014 del 19 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BENFER

Confezioni: 036011 017 "50 mg/ml gocce orali, soluzione" flacone da 30 ml

Titolare AIC: LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 3 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09602

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cardioaspirin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 384/2014 del 20 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CARDIOASPIRIN

Confezioni:

024840 074 - 100mg compresse gastroresistenti, 30 compresse

024840 086 - 100mg compresse gastroresistenti, 60 compresse

024840 098 - 100mg compresse gastroresistenti, 90 compresse

Titolare AIC: BAYER S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09603

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Delecit», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 386/2014 del 24 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DELECIT

Confezioni:

025935 014 "1 g/4 ml soluzione iniettabile" 3 fiale da 4 ml 025935

025935 026 "400 mg capsule molli" 14 capsule 025935

025935 040 "600 mg/7 ml soluzione orale" 10 contenitori monodose 7 ml

Titolare AIC: MDM S.P.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09604

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Differin», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 387/2014 del 24 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DIFFERIN

Confezioni:

029309 034 – 0,1% gel – tubo 30 g

029309 046 – 0,1% crema – tubo 30

029309 059 – 0,1% gel – tubo 50 g

029309 061 – 0,1% crema – tubo 50 g

Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 16 agosto 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09605

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Pensa», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 388/2014 del 24 novembre 2014

Medicinale: CLOPIDOGREL PENSA

Confezioni:

039458 017 "75 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 029 "75 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 031 "75 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 043 "75 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 056 "75 mg compresse rivestite con film" 84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 068 "75 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

039458 070 "75 MG compresse rivestite con film" 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Titolare AIC: PENSA PHARMA S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0871/001/R/001

con scadenza il 26 giugno 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del d.lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

È approvata altresì la variazione SE/H/0871/001/IB/014 – C1B/2014/1333, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09606

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ketorolac Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 389/2014 del 25 novembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: KETOROLAC MYLAN

Confezioni:

038554010 30 mg/ml soluzione iniettabile 3 fiale da 1 ml

038554022 20 mg/ml gocce orali, soluzione flacone da 10 ml

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 10 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2013/2269 concernente l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in linea con il Core Safety Profile rilasciato a seguito della finalizzazione della procedura PSUR WorkSharing DK/H/PSUR/0038/002.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A09607

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Cetirizina ABC»

Estratto determinazione V&A n. 2395/2014 del 19 novembre 2014

Medicinale: «CETIRIZINA ABC»

Confezioni:

A.I.C. n. 037911017 - «10 mg compresse» 20 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037911029 - «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml;

A.I.C. n. 037911031 - «10 mg compresse» 7 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici s.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II n. 72 - 10121 Torino - Codice fiscale 08028050014.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09608

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Proroga della sospensione temporanea dell'esercizio delle sezioni VL3 e VL4 della centrale termoelettrica della società Tirreno Power S.p.a. ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MN - 0000292 del 2 dicembre 2014, si è provveduto alla proroga della sospensione temporanea dell'autorizzazione integrata ambientale disposta con decreto, prot. DEC - MIN - 0000157 del 6 giugno 2014, alla società Tirreno Power S.p.A. - identificata dal codice fiscale 07242841000, con sede legale in via Barberini, n. 47 - 00187 Roma, limitatamente all'esercizio delle sezioni VL3 e VL4 della centrale termoelettrica ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A09610

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2469
Yen	147,62
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,626
Corona danese	7,4401
Lira Sterlina	0,79270
Fiorino ungherese	306,43
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1782
Nuovo leu romeno	4,4335
Corona svedese	9,2562
Franco svizzero	1,2028
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6745
Kuna croata	7,6758
Rublo russo	65,2758
Lira turca	2,7673
Dollaro australiano	1,4681
Real brasiliano	3,1991
Dollaro canadese	1,4213
Yuan cinese	7,6742
Dollaro di Hong Kong	9,6691
Rupia indonesiana	15317,53
Shekel israeliano	4,8818
Rupia indiana	77,3564
Won sudcoreano	1381,40
Peso messicano	17,3472
Ringgit malese	4,2720
Dollaro neozelandese	1,5838
Peso filippino	55,869
Dollaro di Singapore	1,6285
Baht tailandese	40,958
Rand sudafricano	13,7542

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09650

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2424
Yen	148,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,605
Corona danese	7,4406
Lira Sterlina	0,79360
Fiorino ungherese	306,93
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1637
Nuovo leu romeno	4,4288
Corona svedese	9,2795
Franco svizzero	1,2040
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6970
Kuna croata	7,6755
Rublo russo	66,2670
Lira turca	2,7655
Dollaro australiano	1,4720
Real brasiliano	3,1875
Dollaro canadese	1,4125

Yuan cinese	7,6413
Dollaro di Hong Kong	9,6348
Rupia indonesiana	15272,20
Shekel israeliano	4,9255
Rupia indiana	76,8834
Won sudcoreano	1382,24
Peso messicano	17,4172
Ringgit malese	4,2705
Dollaro neozelandese	1,5884
Peso filippino	55,649
Dollaro di Singapore	1,6242
Baht tailandese	40,825
Rand sudafricano	13,7499

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09651

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2331
Yen	147,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,623
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,78620
Fiorino ungherese	306,72
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1598
Nuovo leu romeno	4,4268
Corona svedese	9,2713
Franco svizzero	1,2032
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6560
Kuna croata	7,6755
Rublo russo	65,3750
Lira turca	2,7572
Dollaro australiano	1,4620
Real brasiliano	3,1534
Dollaro canadese	1,4034
Yuan cinese	7,5752
Dollaro di Hong Kong	9,5597
Rupia indonesiana	15167,74
Shekel israeliano	4,9219
Rupia indiana	76,2179
Won sudcoreano	1373,85
Peso messicano	17,3620
Ringgit malese	4,2505
Dollaro neozelandese	1,5884
Peso filippino	55,018
Dollaro di Singapore	1,6149
Baht tailandese	40,511
Rand sudafricano	13,7793

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09652

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2311
Yen	147,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,616
Corona danese	7,4400
Lira Sterlina	0,78610
Fiorino ungherese	306,90
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1614
Nuovo leu romeno	4,4290
Corona svedese	9,2747
Franco svizzero	1,2035
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7210
Kuna croata	7,6753
Rublo russo	65,7875
Lira turca	2,7556
Dollaro australiano	1,4692
Real brasiliano	3,1728
Dollaro canadese	1,3998
Yuan cinese	7,5777
Dollaro di Hong Kong	9,5440

Rupia indonesiana	15157,92
Shekel israeliano	4,9109
Rupia indiana	76,2063
Won sudcoreano	1373,54
Peso messicano	17,3743
Ringgit malese	4,2454
Dollaro neozelandese	1,5888
Peso filippino	54,846
Dollaro di Singapore	1,6187
Baht tailandese	40,518
Rand sudafricano	13,7641

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09653

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 dicembre 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2362
Yen	149,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,635
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,78810
Fiorino ungherese	307,25
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1628
Nuovo leu romeno	4,4321
Corona svedese	9,2990
Franco svizzero	1,2021
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,8105
Kuna croata	7,6740
Rublo russo	66,3305
Lira turca	2,7660
Dollaro australiano	1,4765
Real brasiliano	3,1832
Dollaro canadese	1,4085
Yuan cinese	7,6055
Dollaro di Hong Kong	9,5823
Rupia indonesiana	15220,71
Shekel israeliano	4,8945
Rupia indiana	76,3786
Won sudcoreano	1377,79
Peso messicano	17,4990
Ringgit malese	4,2911
Dollaro neozelandese	1,5928
Peso filippino	55,123
Dollaro di Singapore	1,6293
Baht tailandese	40,717
Rand sudafricano	13,8773

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A09654

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetmedin Vet».

Estratto del provvedimento n. 928 del 13 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario:

Vetmedin vet. 1,25 mg compresse appetibili per cani (A.I.C. nn. 104538018-020);

Vetmedin vet. 2,5 mg compresse appetibili per cani (A.I.C. nn. 104538032);

Vetmedin vet. 5 mg compresse appetibili per cani (A.I.C. nn. 104538044).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania).

Modifica: numero procedura Europea: AT/V/0006/001-003/IB/009.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità delle sole confezioni del medicinale veterinario confezionato per la vendita indicate in oggetto da 2 anni a 3 anni.

La variazione identificata con il numero di procedura sopra indicata comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del flacone: 100 giorni.

Usare la mezza compressa residua per la successiva somministrazione.

Contestualmente, in accordo con l'RMS, la Ditta aggiorna il punto 4.6 del SPC, come di seguito indicato:

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Si possono verificare, in casi rari, un lieve effetto cronotropo positivo (aumento della frequenza cardiaca) e vomito.

Comunque, questi effetti sono dose-dipendenti e possono essere evitati riducendo la dose.

In casi rari sono state osservate diarrea transitoria, anoressia o letargia.

Sebbene un rapporto con pimobendan non sia stato chiaramente stabilito, in rarissimi casi, segni di effetti sulle emostasi primarie (petecchie sulle mucose, emorragie sottocutanee) possono essere osservati durante il trattamento. Questi segni scompaiono alla sospensione del trattamento. In rari casi è stato osservato un aumento del rigurgito della valvola mitralica durante il trattamento cronico con pimobendan, nei cani affetti da patologia della valvola mitralica.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazione isolate).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09566

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lanflox 100 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini e suini.

Estratto del provvedimento n. 933 del 17 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario LANFLOX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104263025;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104263013.

Titolare A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L. con sede in Les Corts, 23 - 08028 Barcellona - Spagna.

Procedure Number: IE/V/0255/001/1A/005.

Modifica: Variazione di tipo IAin. C.I.1.a. modifica dell'SPC e stampati a seguito dell'esito di una procedura di referral dell'Unione ai sensi degli artt. 34 e 35 della Direttiva 2002/82/CE per cui il medicinale veterinario è nel campo di applicazione del referral.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: modifica dell'SPC e stampati a seguito dell'esito di una procedura di referral dell'Unione Decisione della Commissione C(2014) 6268.

Per effetto delle suddette variazioni l'RCP e le relative sezioni del foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:

RCP.

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione

Bovini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica e Mycoplasma spp.;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento dell'artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni.

Suini:

trattamento delle infezioni del tratto respiratorio causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. e Actinobacillus pleuropneumoniae;

trattamento delle infezioni del tratto urinario causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della sindrome da disgalassia post-partum (PDS, o sindrome *MMA)* causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli e Klebsiella spp.;

trattamento delle infezioni del tratto gastrointestinale causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli;

trattamento della setticemia causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Escherichia coli.

4.3 Controindicazioni

Non usare in cavalli durante il periodo di accrescimento a causa del possibile danno alla cartilagine articolare.

Il prodotto non deve essere usato per la profilassi.

Non utilizzare in caso di resistenza / resistenza crociata ai (Fluoro) chinoloni. Fare riferimento alla sezione 4.5. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota ai fluorochinoloni o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

nei vitelli trattati per via orale con 30 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo per 14 giorni sono state osservate alterazioni degenerative della cartilagine articolare.

Non Superare la dose indicata.

Le iniezioni ripetute devono essere somministrate su siti differenti.

L'enrofloxacina deve essere usata con cautela negli animali epilettici o affetti da disfunzioni renali.

È necessario osservare le misure ufficiali e locali sull'uso degli antimicrobici.

I fluorochinoloni devono essere utilizzati per il trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto scarsamente, o si presume possano rispondere in modo non adeguato, ad altre classi di antibiotici.

Se possibile, i fluorochinoloni devono essere utilizzati solo in base ai risultati dell'antibiogramma.

L'utilizzo del prodotto, diverso dalle istruzioni fornite nel RCP, può portare ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti ai fluorochinoloni e può diminuire l'efficacia del trattamento con altri chinoloni a causa della potenziale resistenza crociata.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali:

il prodotto è una soluzione alcalina. Lavare immediatamente con acqua eventuali schizzi sulla pelle o negli occhi;

non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto;

si deve prestare attenzione per evitare l'autoiniezione accidentale. In caso di autoiniezione accidentale rivolgersi immediatamente ad un medico;

il contatto diretto con la pelle deve essere evitato a causa di possibili sensibilizzazioni, dermatiti da contatto e reazioni di ipersensibilità;

indossare guanti.

Altre precauzioni: nessuna nota.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Uso sottocutaneo o intramuscolare.

Le iniezioni ripetute devono essere effettuate in differenti siti di iniezione.

Per assicurare il corretto dosaggio, il peso corporeo deve essere determinato il più accuratamente possibile al fine di evitare il sottodosaggio.

Bovini:

5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3-5 giorni;

artrite acuta associata a micoplasmi causata da ceppi sensibili all'enrofloxacina di Mycoplasma bovis, in bovini di età inferiore a 2 anni: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 5 giorni.

Il medicinale può essere somministrato mediante iniezione sottocutanea lenta.

In ciascun sito di iniezione sottocutanea non devono essere somministrati più di 10 ml.

Suini:

2,5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 0,5 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare;

infezione del tratto gastrointestinale o setticemia causata da Escherichia coli: 5 mg di enrofloxacina/kg di peso corporeo, corrispondenti a 1 ml/20 kg di peso corporeo, una volta al giorno per 3 giorni mediante iniezione intramuscolare;

nei suini, l'iniezione deve essere effettuata nel collo, alla base dell'orecchio;

in ciascun sito di iniezione intramuscolare non devono essere somministrati più di 3 ml..

Non perforare il tappo per più di 20 volte.

4.11 Tempi di attesa

Bovini: (iniezione sottocutanea)

Carne e visceri: 12 giorni;

Latte: 4 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 13 giorni.

5. Proprietà farmacologiche

Gruppo farmaco terapeutico: antibiotici, gruppo fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90.

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Modalità d'azione:

due enzimi essenziali nella replicazione e nella trascrizione del DNA, la DNA girasi e la topoisomerasi IV, sono stati identificati come bersagli molecolari dei fluorochinoloni. L'inibizione di questi bersagli è mediata da legami non covalenti delle molecole di fluorochinolone con questi enzimi. Le forcelle di replicazione e i complessi traslazionali non sono in grado di procedere oltre tali complessi enzima-DNA-fluorochinolone e l'inibizione della sintesi di DNA e di mRNA innesca eventi che portano ad un effetto battericida rapido sui batteri patogeni e dipendente dalla concentrazione del farmaco. La modalità d'azione dell'enrofloxacina è battericida e l'attività battericida è concentrazione-dipendente.

Spettro antibatterico:

alle dosi terapeutiche raccomandate, l'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, quali Escherichia coli, Klebsiella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae, Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp. (ad es. Pasteurella multocida), nei confronti di batteri Gram-positivi, quali Staphylococcus spp. (ad es. Staphylococcus aureus) e nei confronti di Mycoplasma spp.

Tipi e meccanismi di resistenza:

è stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni deriva da cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi IV, che portano ad alterazioni del rispettivo enzima; (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi; (iii) meccanismi di efflusso; (iv) resistenza mediata da plasmidi; (v) proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi portano a una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata è comune all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni.

L'adeguamento delle confezioni in commercio dovrà avvenire entro i termini previsti dal DM n. 100 del 19/9/2014 pubblicato sulla GURI serie generale n. 228 del 10/10/2014.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A09567

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml» soluzione Pour-on per bovini.

Estratto del provvedimento n. 934 del 18 novembre 2014

Oggetto: Medicinale veterinario Cydectin TriclaMox 5 mg/ml + 200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini.

Confezioni:

contenitore da 500 ml - A.I.C. n. 104335017;

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104335029;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104335031;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104335043.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma - Codice fiscale n. 01781570591.

Modifica: Variazione di tipo II - Procedura n. FR/V/0201/002/II/006.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: variazioni collegate a modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto della suddette variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

Bovini: per il trattamento delle infestazioni miste da trematodi (distomi), nematodi e di alcuni artropodi, causate da ceppi sensibili alla moxidectina ed al triclabendazolo:

Distoma epatico:		forme immature di 6-8 settimane	
Fasciola hepatica	●	●	
ECTOPARASSITI			
Linognathus vituli	●		
Bovicola bovis	●		
Solenopotes capillatus	●		

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A09568

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 21 novembre 2014, n. 181, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 289 del 13 dicembre 2014).

Il numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, attribuito alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 289 del 13 dicembre 2014, è «*182*» e non «*181*» come erroneamente indicato.

14A09719

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-290) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.